



## **RACCOMANDATA**

Lodevole  
Ministero Pubblico  
Palazzo di Giustizia  
Via Pretorio 16  
6900 Lugano

Thônex, 5 novembre 2012

## **DENUNCIA PENALE**

presentata contro il signor Dr. Med. Vet. Tullio Vanzetti, presso l'Ufficio del Veterinario Cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona, e ignoti

per infrazione alla Legge federale sulla protezione degli animali (articolo 28 LPAn).

\* \* \* \*

Egregi Signori,

Con la presente ci permettiamo inoltrare denuncia penale contro la persona sopra menzionata e contro ignoti, per i seguenti motivi.

**1.**

La Lega svizzera contro la vivisezione (LSCV) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti CCS, attiva in Svizzera con lo scopo di combattere le pratiche di vivisezione su animali e far riconoscere e rispettare i diritti degli animali in tutti i cantoni svizzeri (cfr. dichiarazione preliminare e articoli 1 e 2 degli Statuti, prodotti quale doc. A).

LSCV è debitamente rappresentata dai propri organi nella presentazione di questa denuncia penale.

**2.**

La LSCV si era messa in contatto con il veterinario cantonale ticinese nel corso del mese di novembre 2011, al fine di verificare il rispetto delle norme federali vigenti in materia di protezione degli animali.

Avevamo infatti purtroppo constatato che in Ticino la situazione non era conforme al diritto federale, ciò che è stato pure confermato da parte del veterinario cantonale medesimo.

In particolare, il Cantone Ticino non aveva ancora adattato la propria legislazione alla LPAn, come prescritto dall'art. 42 LPAn, nonostante fossero ormai trascorsi quasi 4 anni dalla sua entrata in vigore (1. settembre 2008).

Inoltre, la composizione della Commissione Cantonale violava i disposti dell'art. 149 cpv. 1 dell'Ordinanza alla LPAn (OPAn), che prevede l'incompatibilità tra la funzione di membro della Commissione Cantonale e il ruolo di collaboratore dell'Autorità cantonale di autorizzazione. Sino al settembre 2012, facevano infatti parte della Commissione Cantonale ben 3 membri su 5 che erano al contempo funzionari del Dipartimento incaricato del rilascio delle autorizzazioni (veterinario cantonale, farmacista cantonale, medico cantonale).

La composizione della Commissione Cantonale, a nostro giudizio, non rispettava poi l'art. 34 cpv. 1 LPAn, nonché l'art. 149 cpv. 2 e 3 OPAn, in quanto non erano rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali: la signora Anna Helbling, membro della suddetta Commissione Cantonale fino allo scorso settembre 2012, risultava infatti essere sconosciuta nell'ambito della protezione degli animali a livello sia cantonale sia federale.

### **3.**

Il veterinario cantonale, dopo una prima fase di collaborazione con la LSCV, in cui ha dato riscontro parziale alle nostre richieste di chiarimento (cfr. corrispondenza email qui prodotta quale plico doc. B), si è chiuso nel silenzio, non dando risposta alle domande volte ad ottenere ulteriori informazioni.

È stato quindi necessario incaricare un avvocato che potesse evidenziare, nei confronti delle Autorità, la gravità della questione e la necessità di agire (cfr. corrispondenza avv. Fornara-Autorità cantonali, prodotta quale plico doc. C).

Parallelamente, pure a livello politico e a livello di organizzazioni per la protezione degli animali ticinesi vi sono state azioni ed interrogazioni parlamentari, riprese pure dalla stampa, volte a chiarire l'anomala situazione ticinese (plico doc. D).

### **4.**

Come detto, solamente nel settembre 2012 (e meglio il 12 settembre 2012), è stata rinnovata la Commissione Cantonale, adeguandola alle esigenze, per lo meno formali, della LPAn.

Si produce lo scritto 12 settembre 2012 ricevuto dal rappresentante legale di LSCV quale doc. E da parte del Consiglio di Stato ticinese.

Le situazione, dall'entrata in vigore della LPAn e sino al 12 settembre 2012, era di illegalità.

Ciò è stato confermato sia dal veterinario cantonale sia dalle altre Autorità (cfr. documentazione prodotta), oltre che dall'Ufficio federale di veterinaria, che ha esposto la propria contrarietà alla situazione ticinese e ha segnalato la necessità di porre rimedio alle Autorità ticinesi, come si evince dall'email del 26 ottobre 2012 del Direttore del settore protezione animali dell'Ufficio federale di veterinaria al vice-presidente di LSCV, qui prodotta quale doc. F.

## 5.

L'art. 28 LPAn recita:

*“<sup>1</sup>Chiunque, intenzionalmente:*

- a. *viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;*
- b. *viola le prescrizioni sull'allevamento o la produzione di animali;*
- c. *viola le prescrizioni sulla produzione, l'allevamento, la detenzione, il commercio o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati;*
- d. *viola le prescrizioni sul trasporto di animali;*
- e. *viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali;*
- f. *viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;*
- g. *intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall'ordinanza,*

*è punito con l'arresto o con la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 26.*

*<sup>2</sup>Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20 000 franchi.*

*<sup>3</sup>Chiunque, per omissione o in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle prescrizioni emanate in virtù della stessa o a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.” (sottolineature della denunciante LSCV).*

Sulla pagina internet del Cantone Ticino l'Ufficio del veterinario cantonale si presenta come segue (sottolineature della denunciante LSCV):

*“L'Ufficio del veterinario cantonale si occupa fra altre cose della osservanza delle leggi nell'ambito della salute degli animali (profilassi e lotta contro epizoozia), della protezione degli animali (la tenuta degli animali, esperimenti sugli animali), dei generi alimentari di origine animale (controllo delle carni, igiene delle carni) e della medicina per animali.”*

L'Ufficio del veterinario cantonale si occupa e coordina principalmente i seguenti settori:

- *osservanza delle leggi nel ambito della salute degli animali (profilassi e lotta contro le epizootie, importazioni, esportazioni, ecc.)*
- *protezione degli animali (tenuta degli animali, esperimenti sugli animali)*
- *vigilanza sui generi alimentari di origine animale (controllo delle carni, igiene delle carni, igiene del latte, ecc.)*
- *medicina per animali.*"

È quindi chiaro che la responsabilità per la situazione di illegalità rispetto alla LPAn e la relativa contravvenzione alla stessa sia da attribuire in prima persona all'Ufficio del veterinario cantonale, e quindi al veterinario cantonale in persona essendo egli a capo di tale Ufficio, dal momento che la Legge non era rispettata nonostante l'osservanza della stessa fosse uno dei compiti dell'Ufficio in questione.

Il Ministero Pubblico dovrà comunque inquisire anche contro eventuali terze persone, superiori o subordinati del veterinario cantonale all'interno della pubblica amministrazione, per determinare eventuali responsabilità. Per questo motivo, la denuncia è presentata anche contro ignoti, che dovranno se del caso essere identificati.

**6.**

Sulla base di quanto precede e viste le prove qui portate (doc. A-F), si chiede venga aperta un'inchiesta per violazione della LPAn (art. 28 LPAn) contro il Dr. Med. Vet. Tullio Vanzetti, veterinario cantonale, e ogni altra persona che il Pubblico Ministero dovesse ritenere responsabile.

Con ossequio.

Leg Svizzera contro la vivisezione

Il Presidente



Il Vice-presidente



Si producono: documenti A-F.